



PROVINCIA DI MANTOVA

ATTO DI INDIRIZZO PER L'ISCRIZIONE ALLA SEZIONE PROVINCIALE DELL'ALBO REGIONALE DEL VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE DI ASSOCIAZIONI E GRUPPI COMUNALI E INTERCOMUNALI

Art.1 - OGGETTO

Il presente atto definisce le modalità per l'iscrizione alla sezione provinciale di Mantova dell'Albo Regionale del Volontariato di Protezione Civile, di seguito denominato semplicemente "Albo", di Associazioni e di Gruppi Comunali o Intercomunali.

Ai sensi del Regolamento Regionale n.3/2001, le Associazioni e i Gruppi Comunali/Intercomunali sono inseriti rispettivamente nelle sezioni "Associazioni" e "Gruppi comunali e intercomunali" dell'Albo stesso.

Art.2 - ISTANZA PER OTTENERE L'ISCRIZIONE

Possono presentare istanza di iscrizione alla sezione provinciale dell'Albo:

- le Associazioni di volontariato di Protezione Civile regolarmente costituite, ad esclusione di quelle per le quali la competenza in merito all'iscrizione all'Albo resta in capo alla Regione;
- i Gruppi Comunali o Intercomunali, i cui volontari abbiano già frequentato un corso base in materia di Protezione Civile, e costituiti da un numero di volontari operativi almeno pari all'80 (ottanta) % del totale.

L'istanza di iscrizione, redatta secondo la traccia della modulistica specifica predisposta dagli uffici del Settore Tutela Acqua e Suolo - Protezione Civile, che potrà essere modificata, e corredata della documentazione necessaria, deve essere presentata e sottoscritta, a seconda dei casi, dal Presidente o Legale Rappresentante pro-tempore dell'Associazione, ovvero dal Sindaco pro-tempore (quale rappresentante legale) del Gruppo Comunale/Intercomunale.

Le Associazioni devono inoltrare l'istanza di iscrizione anche al Sindaco del Comune sul cui territorio sono presenti le rispettive sedi amministrative e/o operative, al fine dell'espressione del parere che ne attesti l'esistenza e l'operatività.

Qualora la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione al richiedente.

Ai sensi dell'art.4, comma 6 della L.R. 22/93, la mancanza dei requisiti comporta il diniego all'iscrizione, da disporsi con atto motivato.

Art.3 - CANCELLAZIONE

Ai sensi dell'art.4, comma 7 della L.R. 22/93, il venir meno dei requisiti per l'iscrizione e la cessazione delle attività di volontariato di Protezione Civile comporta la cancellazione dall'Albo, da disporsi con apposito atto.

Art.4 - MANTENIMENTO DEI REQUISITI

Ai sensi dell'art.9, comma 2, della L.R. 22/93, le Associazioni ed i Gruppi Comunali/Intercomunali iscritti alla sezione provinciale dell'Albo devono presentare alla Provincia, entro il 30 maggio di ogni anno, una comunicazione, secondo l'apposita modulistica predisposta dagli uffici del Settore Tutela Acqua e Suolo - Protezione Civile, corredata da una relazione esplicativa attestante il mantenimento dei requisiti per l'iscrizione nell'Albo Regionale del Volontariato di Protezione Civile e l'attività svolta nell'anno precedente, accompagnata dal rendiconto economico-finanziario.

La Provincia, valutata l'idoneità della documentazione inviata, entro 90 (novanta) giorni, comunica all'Associazione (e per conoscenza al Sindaco del Comune ove la stessa ha sede), ovvero al Gruppo Comunale o Intercomunale il mantenimento dei requisiti per l'iscrizione all'Albo.

Qualora la suddetta documentazione non pervenga entro il succitato termine del 30 maggio, la Provincia, entro i 30 (trenta) giorni successivi, provvederà a darne comunicazione alla organizzazione inadempiente (e, nel caso delle "Associazioni", per conoscenza anche al Sindaco del Comune ove la stessa ha sede) indicando un tempo congruo, non superiore ai 60 (sessanta) giorni, per l'acquisizione della stessa, decorso il quale la Provincia provvederà ad emettere l'atto di cancellazione di cui al precedente art.3.

Art.5 - PRESCRIZIONI

Il provvedimento di iscrizione, predisposto sulla base delle procedure istruttorie, conterrà una serie di prescrizioni "standard", riguardanti:

- l'obbligo di osservare il Regolamento Regionale n.3/2001;
- l'obbligo di comunicare qualsiasi variazione significativa in seno all'Associazione o al Gruppo;
- l'obbligo di relazionare sul mantenimento dei requisiti;
- l'utilizzo del logo della Protezione Civile.

A seconda dei casi, potranno inoltre essere inserite ulteriori prescrizioni.

Art.6 - ISTRUTTORIA

Il termine iniziale del procedimento istruttorio decorre dal ricevimento della domanda di iscrizione completa di tutti gli elementi previsti ai sensi del presente atto di indirizzo.

In particolare, per le "Associazioni", l'istanza sarà considerata completa quando sarà stato acquisito, oltre agli altri elementi previsti ai sensi del presente atto di indirizzo, anche il parere del Comune, ovvero dopo l'infruttuoso decorso dei 60 giorni dalla data di presentazione della richiesta di parere.

Dell'inizio dell'istruttoria viene data comunicazione da parte del responsabile del procedimento in applicazione di quanto previsto dalla L. 241/90 e succ. mod. e dall'Atto di indirizzo in materia (Regolamento sull'attività amministrativa e sull'accesso agli atti e documenti amministrativi) approvato dalla Provincia.

La determina di iscrizione all'Albo, di cancellazione dall'Albo o di diniego è notificata, per le Associazioni, al legale rappresentante dell'Associazione e per conoscenza al Sindaco o ai Sindaci del Comune o dei Comuni nei quali risulta operare la stessa; per i Gruppi Comunali/Intercomunali è notificata al Sindaco/i pro-tempore del Comune/i ove il Gruppo stesso opera.

Art.7 - TEMPI PER LA CONCLUSIONE DELL'ISTRUTTORIA

Il procedimento istruttorio si conclude entro 90 giorni dalla data dell'inizio dell'istruttoria.

I termini suddetti sono sospesi in caso di richiesta di integrazione di documentazione e fino alla data di ricezione degli elementi integrativi richiesti.

Qualora l'istanza sia ritenuta irregolare o incompleta, il Responsabile del Procedimento ne dà comunicazione al richiedente indicando un tempo congruo non superiore ai sessanta giorni per l'acquisizione della documentazione mancante, decorso il quale gli uffici provvedono a convocare il Legale Rappresentante.

Durante l'incontro saranno concordati ulteriori tempi per la presentazione delle integrazioni richieste; nel definire tale tempistica gli uffici si atterranno ai criteri ed agli intervalli temporali stabiliti negli allegati "Prospetto I" e "Prospetto II". Le conclusioni del suddetto incontro verranno formalizzate con la stesura di un verbale sottoscritto tra le parti. Decorso inutilmente il termine convenuto nel verbale, l'istanza sarà archiviata, dandone comunicazione al Legale Rappresentante dell'organizzazione.

Art.8 - OPERATIVITÀ

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 del Regolamento Regionale 8 giugno 2001 n. 3, con la determina di iscrizione ciascuna Associazione viene classificata come "operativa" o come "non operativa" in relazione, rispettivamente, al fatto che la percentuale degli iscritti disponibili a svolgere compiti operativi (come specificati all'art.8 del R.R. n.3/2001) sia superiore od inferiore all'80% (ottanta per cento). I Gruppi Comunali/Intercomunali, invece, sono obbligatoriamente "operativi", e pertanto devono essere costituiti da almeno l'80% (ottanta per cento) di componenti disponibili a svolgere compiti operativi.

Nel caso in cui avvenga una variazione in merito all'operatività, la Provincia, in sede di valutazione annuale dei requisiti per il mantenimento dell'iscrizione, oppure in caso di altra comunicazione, provvederà con determina alla ri-classificazione dell'Associazione come "operativa" o "non operativa".

Art.9 - VARIAZIONI

L'iscrizione comporta l'obbligo di comunicare alla Provincia (e, per le Associazioni, per conoscenza anche al Sindaco del Comune dove hanno sede le stesse), tutti quegli elementi che possano in futuro incidere sul provvedimento di iscrizione e di richiedere, ove necessario, una modifica del medesimo.

Art.10 - DISPOSIZIONI FINALI

Per ogni altro aspetto non considerato dal presente atto, si fa riferimento diretto alla normativa vigente in materia di volontariato.

PROSPETTO I

Documento collegato all'art.7

Documentazione da allegare alla domanda di iscrizione alla sezione "Associazioni" dell'Albo Regionale del Volontariato di Protezione Civile.

Tipo di documentazione	Tempo massimo entro cui provvedere alla consegna presso gli uffici
Atto costitutivo e Statuto: - copia autentica di entrambi, se redatti in forma di atto pubblico (notarile), - copia conforme sottoscritta in originale dal legale rappresentante dell'organizzazione, di entrambi ovvero degli accordi tra aderenti, se redatti in forma di scrittura privata.	Da 10 a 30 gg.
Dichiarazione di prevalenza di prestazioni gratuite rese da volontari rispetto a quelle fornite da lavoratori dipendenti o professionisti.	Da 7 a 10 gg.
Relazione sull'attività svolta e su quella in programma firmata dal legale rappresentante;	Da 7 a 15 gg.
Ultimo rendiconto economico e bilancio di previsione firmato dal legale rappresentante.	Da 7 a 15 gg.
Dichiarazione di non possesso di beni o situazione patrimoniale firmata dal legale rappresentante.	Da 7 a 15 gg.
Attestazione dell'avvenuta presentazione dell'istanza di iscrizione al Comune competente.	Da 7 a 10 gg.
Dichiarazione in cui l'Associazione opti per una delle specializzazioni di cui all'art. 6 del Regolamento, fornendone una sintetica motivazione.	Da 7 a 10 gg.
Dichiarazione del numero complessivo dei volontari associati, ed elenco nominativo degli stessi con indicazione della loro operatività e dell'opzione a favore della stessa organizzazione o di altra, indicando altresì generalità, datore di lavoro con il tipo di lavoro svolto, specializzazione nell'organizzazione di appartenenza, disponibilità a svolgere compiti operativi.	Da 7 a 15 gg.
Dichiarazione sull'autocertificazione dei volontari di non avere in corso procedimenti penali o aver subito condanne penali.	Da 7 a 15 gg.

PROSPETTO II

Documento collegato all'art.7

Documentazione da allegare alla domanda di iscrizione alla sezione "Gruppi Comunali e Intercomunali" dell'Albo Regionale del Volontariato di Protezione Civile.

Tipo di documentazione	Tempo massimo entro cui provvedere alla consegna presso gli uffici
Copia della delibera del Consiglio Comunale di approvazione del Regolamento del Gruppo Comunale (per i Gruppi intercomunali una copia della Convenzione) e copia del Regolamento del Gruppo Comunale/Intercomunale approvato (per i Gruppi intercomunali una Convenzione tra tutti i Comuni facenti parte).	Da 10 a 30 gg.
Certificato di corso avvenuto, in ottemperanza alla D.G.R. del 2 luglio 1999 n. 44003 (vedi schema tipo allegato).	Da 7 a 15 gg.
Dichiarazione del numero complessivo dei volontari associati, ed elenco nominativo degli stessi con indicazione della loro operatività e dell'opzione a favore della stessa organizzazione o di altra, indicando altresì generalità, datore di lavoro con il tipo di lavoro svolto, specializzazione nell'organizzazione di appartenenza, disponibilità a svolgere compiti operativi.	Da 7 a 15 gg.
Dichiarazione sull'autocertificazione dei volontari di non avere in corso procedimenti penali o aver subito condanne penali.	Da 7 a 15 gg.